

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 11 marzo 1953 concernente la modificazione dell'art. 68
della Legge organica patriziale

(del 12 novembre 1953)

I. Il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio di inserire nella legge organica patriziale un nuovo articolo 68 e un nuovo art. 68 bis. L'attuale articolo 68 bis diviene l'art. 68 ter. La riforma è suggerita dalla legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, con riferimento alle attuali disposizioni dell'art. 68 della L.O.P. che disciplina la perdita e il riacquisto della qualità di patrizio.

La Commissione ha esaminato con diligenza questo oggetto, che apparentemente senza grande risonanza, assume tono e complessività se allo stesso si dedica mente e studio.

Le norme vigenti sulla perdita e il riacquisto della qualità di patrizio sono compendiate nell'art. 68 L.O.P. del seguente tenore :

"Art. 68. La qualità di patrizio si perde per le seguenti cause :

- a) per la perdita della cittadinanza;
- b) per la rinuncia al Patriziato.

Tale rinuncia non pregiudica i discendenti del rinunciante. Chi ha perduto la cittadinanza e la recupera, recupera ipso facto il Patriziato che aveva."

Non ha subito modifiche dalla entrata in vigore della legge 23 maggio 1857.

Due sono tuttavia le disposizioni che furono dibattute nel corso degli anni e hanno dato luogo a vertenze amministrative. La giurisprudenza ha precisato che per cittadinanza, di cui alla lettera a) del citato articolo si intende la cittadinanza comunale, colla conseguenza "che una donna patrizia, passando a nozze con un cittadino "non patrizio" ma avente l'attinenza del comune della moglie non perde la sua qualità di patrizia per il motivo che non ha perso l'attinenza del suo comune." (Sent. 4.11.1948 della C.A., in causa Morisoli)

La giurisprudenza ha fissato altresì una seconda importante massima, che giova riprodurre:

"L'art. 68 L.O.P. reintegra nei diritti patriziali la donna che ha recuperato la cittadinanza svizzera; i di lei figli minorenni non acquistano il patriziato per un diritto proprio, individuale e indipendente, ma per il fatto medesimo che la loro madre ha riacquistato questi diritti. L'istituto del Patriziato, secondo il nostro diritto amministrativo, non tanto considera l'individuo, quanto il fuoco o la famiglia. Non si è patrizi per sè, quanto per il fatto che si appartiene ad un fuoco o famiglia patrizia. Il fuoco o famiglia, non il singolo patrizio, forma l'unità patriziale nell'esercizio del diritto patriziale."

(Sent. 1. febbraio 1926 della C.C. in causa Peduzzi).

La estensione del beneficio del riacquisto della qualità di patrizio ai figli minorenni venne ammesso non senza contrasti nella pratica e sollevò scalpore in qualche ambiente patriziale.

La Commissione dell'Amministrativo non venne tuttavia richiesta nel corso degli anni, di mutare giurisprudenza, nè il legislatore fu investito, prima di oggi, del problema.

II. La legge federale del 29 settembre 1952 contiene diverse disposizioni che interferiscono nella legislazione cantonale, art. 68 L.O.P.. E' doveroso metterle in rilievo, anche se ciò facendo, si viene parafrasando in parte il messaggio del Consiglio di Stato.

L'art. 9 : "La donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero se essa acquista la cittadinanza del marito o la possiede già e non dichiara all'atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza svizzera.
omissis."

Ne consegue che la donna svizzera e patrizia, mantenendo la cittadinanza svizzera, nonostante il matrimonio con uno straniero, conserva la qualità di patrizio, in applicazione del vigente art. 68 lett. a) L.O.P.

L'art. 58 va ancora più in là :

"Le donne svizzere per nascita che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno perso la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, la riacquistano gratuitamente, pur sussistendo il matrimonio, se ne fanno domanda al Dipartimento federale di giustizia e polizia entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della legge.
omissis."

Per le stesse ragioni, riacquistando la cittadinanza svizzera, la donna riacquista la qualità di patrizia.

L'art. 19 disciplina l'istituto della reintegra.

Sotto l'impero della legge vigente, la reintegra significa riacquisto della cittadinanza svizzera e nel contempo della qualità di patrizio.

L'art. 20 estende il beneficio della reintegra ai figli minorenni ricorrendo la disposizione di cui alla lettera a) dell'art. 19, e ai figli minorenni apolidi ricorrendo la disposizione di cui alla lettera c) dello stesso art. 19.

La reintegra comporta, per i figli minorenni reintegrati, il riacquisto della qualità di patrizio, a norma della citata sent. 1. febbraio 1926 della C.C.

Da quanto precede ci si avvede che le conseguenze dell'applicazione della legge federale 29 settembre 1952 sul nostro ordinamento patriziale sono notevoli.

La famiglia, il cui capo è straniero, si inserisce con pienezza di diritti nella vita patriziale, ad opera della donna.

Il Consiglio di Stato pone giustamente la questione a sapere se questa conseguenza possa essere accolta. Sembra a primo impulso di dover dare una risposta affermativa se si vuole ritenere che l'animo patrizio della donna anche se sposata a uno straniero, non muta, rimane saldo cultore della antica tradizione patrizia.

Ma al rigore della critica si deve dissentire.

La più volte richiamata sent. 1. febbraio 1926 della C.A. ha ribadito il concetto che "non si è patrizi per sè, quanto per il fatto che si appartiene ad un fuoco o famiglia patrizia. Il fuoco o famiglia, non il singolo patrizio, forma l'unità patriziale nell'esercizio del diritto patriziale."

Attenendosi al concetto dell'unità del fuoco, che è essenziale allo istituto patriziale, non si possono accogliere le conseguenze della legge federale. La natura intrinseca del fuoco, attorno al quale si asside l'istituto patriziale, cederebbe il passo ad una inflessione, il cui punto di arrivo non potrebbe essere sin d'ora previsto.

La riforma si muove pertanto dalla preoccupazione di conservare integro l'istituto patriziale. La legge federale art. 40 consente ai cantoni di legiferare laddove afferma che :

"le persone naturalizzate o reintegrate in virtù degli art. dal 18 al 30 hanno gli stessi diritti degli altri cittadini del comune, ma non il godimento dei beni patriziali corporativi, salvo che la legislazione cantonale non disponga altrimenti."

Il Consiglio di Stato sollecita pertanto il Gran Consiglio a valersi di questa norma. Propone un nuovo testo dell'art. 68 relativo alla perdita della qualità di patrizio.

Il nuovo testo è del seguente tenore :

Art. 68 - "La qualità di patrizio si perde per le seguenti cause :

- a) per la perdita della cittadinanza comunale;
- b) per il matrimonio con uno straniero, anche se la donna patrizia conserva la nazionalità svizzera;
- c) per la rinuncia al patriziato.

Tale rinuncia non pregiudica i discendenti del rinunciante."

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) si identificano con quelle attualmente in vigore. La disposizione relativa alla lett. b) corregge la norma federale in forza della quale, mantenendosi l'attuale norma cantonale, la donna svizzera e patrizia, sposa a uno straniero, conserva non solo la cittadinanza svizzera ma altresì la qualità di patrizio.

La Commissione approva il nuovo testo e i principi riformatori. Il riacquisto della qualità di patrizio è disciplinato dall'art. 68 bis che sostituisce la norma del capov. ultimo dell'art. 68 attualmente in vigore. La nuova norma è restrittiva. Non incide tuttavia al punto da essere pregiudizievole per la donna che conserva, recupera la cittadinanza svizzera o viene reintegrata. Appare essa norma la logica conseguenza dei principi dianzi illustrati. Il riacquisto della qualità di patrizio è ammesso solo laddove il fuoco, con a capo uno straniero, si scompone, si scioglie. Il nuovo testo precisa infatti i casi di ricupero della cittadinanza svizzera e aggiunge :

" recupera la qualità di patrizio solo se il marito è deceduto o se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio o se è stata dichiarata la separazione dei coniugi per tempo indeterminato. Il riacquisto della qualità di patrizio non si estende, in questi casi, ai figli."

La Commissione acconsente in questi concetti.

L'ultimo capoverso dell'articolo 68 bis, in base al quale

"il riacquisto della qualità di patrizio non si estende, in questi casi, ai figli", non ha trovato unanime la commissione. Vi fu chi sottoscrisse, senza riserva, questa disposizione e chi la contrastò. Prevalse la corrente di adesione al testo proposto. Gli uni esprimono la convinzione che il padre straniero non può generare figli svizzeri e patrizi in forza di un accorgimento di legge. Gli altri, per i principi più volte ricordati della sent. 1.2.1926 della C.A., sull'unità del fuoco e della famiglia, sono dell'avviso

che il beneficio possa estendersi, colla madre, ai figli minorenni domiciliati nel cantone, così come da oltre cinque lustri avviene. La strana situazione per cui il nuovo fuoco, sorto dalla reintegra, abbia il capo svizzero e patrizio, e i suoi membri minorenni svizzeri ma non patrizi verrebbe eliminata.

E del resto la norma proposta costituisce un peggioramento in rapporto alla situazione attuale, che non diede luogo apparentemente a degli inconvenienti.

Il Consiglio di Stato sostiene che è opera di giustizia ancorare nella legge le norme proposte. Lo è nei confronti di chi è figlio di madre svizzera, sposa a uno straniero, che non ha mai perso la nazionalità svizzera. E lo è ancora nei confronti di chi è figlio di madre ticinese e patrizia, sposa a uno svizzero di altro cantone. I figli nati da questi matrimoni non potrebbero infatti essere ammessi allo stesso beneficio. Nessuno può obiettare che queste considerazioni esercitano un notevole influsso. Ma fa d'uopo che il Consiglio di Stato ponga mano allo studio più approfondito del problema generale. A mente degli uni, una riforma deve consentire a favore dei figli di madre svizzera e patrizia sposata a uno straniero, residenti nel nostro paese, di beneficiare, a determinate condizioni, del riacquisto della qualità di patrizio. A mente di altri, favorevoli a uno studio del problema è prematuro procedere secondo obiettivi prefissi.

Nessuno può ignorare che il numero della popolazione patrizia va assottigliandosi. Ognuno sa per contro che il nostro cantone, paese di frontiera, ha incorporato nella popolazione indigena un numero elevato di stranieri, segnatamente italiani, al punto di ritenere che, al momento attuale, un buon quarto della popolazione ticinese, attualmente residente nel cantone è di origine italiana ed è divenuta svizzera negli ultimi 130 anni. La difesa dell'elemento autoctono, contro la penetrazione di un elemento estraneo, non può esercitarsi con un atteggiamento puramente negativo. L'istituto patriziale è soggetto a critiche. Si vuole che esso abbia perso della funzione di ente pubblico per confinare la propria attività, con carattere prevalentemente economico, nella chiusa cerchia delle famiglie patrizie. E' vero che taluni patriziati dimenticano l'essenza della loro funzione di diritto pubblico, ma non è meno vero che altri ne incorporano dignitosamente il carattere e continuano a dare magnifico esempio di presenza viva e pulsante nella vita del paese.

Ridare tono al patriziato col richiamo alla sua antica funzione è possibile. Ma a mente di taluni non basta. Condizione di ripresa vuol essere forse quella di iniettare nuovo sangue vigoroso nelle nobili vene di questa antica istituzione, squisitamente nostra. Con quali cautelanti, dirà lo studio se vorrà essere intrapreso. Se la riforma proposta risponde a un'esigenza tecnica legislativa e va incontro alle richieste di taluni ambienti patriziali e dell'alleanza patriziale ticinese, non è tale tuttavia da risolvere il problema inteso a mantenere lustro e decoro all'edificio patriziale. E' lecito l'auspicio che lo studio del problema abbia ad essere continuato con alacre cura.

Con queste premesse, volutamente brevi, la Commissione propone al Gran Consiglio, di approvare l'allegato disegno di legge.

Per la Commissione della Legislazione :

Lafranchi, relatore

Agustoni

Maderni

Masina

Papa

Pellegrini P.